



SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE Bilancio

NOTA AUDIZIONE D-I n.4/2022 decreto sostegni-ter

*Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
Atto Senato n. 2505*

Roma, 10 febbraio 2022

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

Confesercenti ringrazia per l'accordata possibilità di sviluppare alcune riflessioni in merito al *“decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”*, cosiddetto decreto sostegni-ter.

Le risorse previste dal decreto in esame sono certamente una cifra importante che riconosce le difficoltà delle imprese del commercio, del turismo e della ristorazione, le più colpite dai due anni di pandemia, ma sono insufficienti, e molte rischiano di chiudere per sempre.

Siamo soddisfatti che il decreto abbia recepito la nostra richiesta sullo sgravio per le rimanenze di magazzino per il commercio di abbigliamento e calzature, ancorché riteniamo che la misura -così come scritta- avrà impatto marginale sull'attività di commercio al dettaglio.

I codici Ateco di settore sono decisamente più indicati rispetto ai codici Ateco specifici, anche se bisogna evitare il rischio di nuove esclusioni.

Ribadiamo con forza che non è sufficiente per imprese ormai allo stremo, a cui neanche il periodo dei saldi è riuscito a portare una boccata d'ossigeno.

Solo nei settori della ricettività, ristorazione, organizzazione viaggi e commercio sono a rischio 50mila attività economiche e 250mila lavoratori. Un numero considerevole che va ad aggiungersi alle migliaia di imprese costrette a chiudere per sempre i battenti da inizio pandemia.

Per un'effettiva ripresa sono necessari interventi sul fronte ammortizzatori sociali, la reintroduzione della Cassa Covid, in modo da traghettare chi lavora fino al momento della ripresa, la moratoria dei debiti bancari e gli sgravi sugli affitti per tutti i settori, compresi i pubblici esercizi.

Chiediamo al Parlamento di sostenere con più vigore le attività nel passaggio attraverso questa nuova fase critica. Ogni impresa chiusa e ogni dipendente senza più un lavoro sono una sconfitta per tutti.

➤ **LAVORO**

Sul tema ammortizzatori sociali si evidenzia l'esiguità dell'intervento del Decreto sostegni-ter che elimina solo il contributo addizionale per alcuni settori del turismo (mancano ad esempio i campeggi e le aree attrezzate per camper e roulotte codice ateco 55.30).

L'estensione sic et simpliciter del regime ordinario previsto per la CIGO al FIS - previsto dalla riforma degli Ammortizzatori sociali - e quindi a una immensa platea di piccole e piccolissime imprese sta causando difficoltà enormi di tipo gestionale-amministrativo che di fatto stanno bloccando l'accesso alle misure.

Grave che la riforma degli ammortizzatori sociali non abbia previsto una fase transitoria, come da noi richiesto in più occasioni, che avrebbe potuto attutire questa drammatica situazione che vede lo sbandamento totale di imprese e mondo associativo per le fasi gestionali.

Indicazioni operative su come gestire il mese di gennaio per la parte degli accordi sindacali sono arrivate con messaggio Inps solo l'8 di febbraio! Ed a seguito delle numerose associazioni delle Associazioni datoriali e sindacali.

L'applicazione degli strumenti ordinari impone l'adempimento di procedure le cui tempistiche sono oggettivamente venute a mancare in considerazione dei tempi del passaggio tra i due regimi e della sostanziale continuità per molta parte delle imprese e dei lavoratori di riduzioni e sospensioni che durano già da diversi mesi.

Molte aziende sono state costrette a proseguire nel 2022 le sospensioni dal lavoro per la perdurante crisi pandemica, pur non sapendo ancora se fossero disponibili nuovi ammortizzatori, emergenziali o ordinari. È evidente che non avrebbero mai potuto esperire le procedure preventive di confronto sindacale.

Si pensi, ancora, alla situazione drammatica delle imprese della ristorazione, colpite dal calo dei pasti serviti per effetto dello smart working emergenziale adottato dalle grandi aziende e dagli uffici pubblici, nonché dall'andamento imprevedibile delle mense scolastiche.

Le principali preoccupazioni riguardano l'anticipazione del trattamento da parte dell'INPS, che con la causale Covid era pressoché automatica, e adesso dovrebbe essere valutata alla luce dell'asseverata situazione finanziaria dell'azienda.

Ulteriori problemi sorgono nell'individuazione della corretta causale alla quale imputare la richiesta di integrazione salariale e nella produzione della documentazione richiesta.

Riteniamo urgente chiarire questo aspetto, , per scongiurare un rallentamento delle procedure che si concretizzerebbe nell'impossibilità di garantire la tempestiva erogazione delle indennità ai lavoratori.

In termini operativi, si richiede di chiarire che, attesa la perdurante vigenza dello stato di emergenza e la condizione oggettiva di crisi generalizzata in cui versano i settori individuati dall'allegato I al decreto-legge n. 4 del 2022, che ha indotto il Governo ad adottare la disciplina speciale prevista dall'articolo 7 del decreto stesso, la relazione tecnica da produrre ai fini dell'accesso ai trattamenti e la documentazione delle difficoltà finanziarie da produrre ai fini della richiesta di pagamento diretto a carico dell'INPS **possano consistere in un documento che attesti la crisi di mercato in atto nei settori individuati dall'allegato I al decreto citato** senza la necessità di produrre la documentazione prevista dalla procedura ordinaria.

➤ MISURE FISCALI

Di seguito riportiamo alcune valutazioni sulle singole misure previste dal decreto in esame.

• ART. 1 - MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE

Accogliamo con favore il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), ma **20 milioni di euro stanziati per l'anno 2022** destinate ad attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati chiuse per disposizione normativa dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, **probabilmente non sono sufficienti.**

Bene la previsione, per i soggetti che svolgono le sopra citate attività, della **sospensione per il mese di gennaio 2022** dei termini relativi ai versamenti delle:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

- trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF;
- IVA

Al riguardo, però, per quanto la misura valga circa 0,7 milioni di euro (di cui circa 0,45 ritenute e circa 0,25 IVA), si evidenzia come la misura arrivi in ritardo. Infatti, il termine dei predetti versamenti era fissato al 16 gennaio 2022, quindi all'uscita del provvedimento i soggetti interessati avevano già provveduto all'adempimento in oggetto.

- ART. 2 - FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Si valuta positivamente l'introduzione di un contributo a fondo perduto per i c.d. "soggetti piccoli" del commercio al dettaglio (rientrano i soggetti con ricavi nel 2019 fino a 2 milioni di euro).

Condivisibili anche i criteri di accesso e di calcolo, di fatto sulla falsa riga dei precedenti contributi a fondo perduto (confronto con il 2019 con scostamento almeno del 30% del fatturato e 3 scaglioni (60% fino a 400k – 50% da 400k a 1 mln – 40% da 1 mln a 2 mln), ma si resta in attesa del Decreto attuativo del MISE (rischio penalizzazione distributori carburante per il calcolo del fatturato).

- ART. 3 - CONTRIBUTI PER I SETTORI DEL WEDDING, DELL'INTRATTENIMENTO E DELL'HORECA E ALTRI SETTORI IN DIFFICOLTÀ

Riteniamo condivisibili i criteri di accesso e di calcolo ma lo stanziamento per il 2022 di euro 40 milioni probabilmente non è adeguato al macrosettore.

- ART.3 - CREDITO D'IMPOSTA TESSILE E MODA

Come sopra accennato, valutiamo positivamente l'attenzione posta verso il comparto del commercio al dettaglio tessile e l'inclusione nella norma del tax credit sulle rimanenze di magazzino previsto fino ad oggi solo per il comparto industriale. Al riguardo il tax credit è calcolato sul 30% della differenza del valore delle rimanenze finali al 31/12 rispetto alla media dei 3 anni precedenti.

Riteniamo tuttavia che la misura sarà probabilmente poco impattante per le micro e piccole imprese, in quanto l'effetto reale della misura su un'attività di commercio al dettaglio potrebbe essere marginale.

Stante quanto detto e il perdurare della situazione emergenziale, Confesercenti ritiene prioritario, invece, intervenire in materia di **determinazione del valore delle rimanenze per il settore in questione**. Si ritiene auspicabile prevedere transitoriamente il seguente sistema di “svalutazione forfetaria” delle stesse:

1. Disciplina straordinaria per gli anni di emergenza sanitaria:
 - a. Al 31 dicembre 2020 una svalutazione forfetaria dei valori di magazzino pari al 75%;
 - b. Al 31 dicembre 2021 una svalutazione forfetaria dei valori residui di magazzino pari al 25%.
2. Disciplina transitoria per il triennio 2022-2024:
 - a. a partire dal 2022, al termine dell'esercizio, applicazione di una percentuale forfetaria di svalutazione delle merci invendute pari al 50%;
 - b. Al termine del secondo esercizio di applicazione del regime applicazione di una percentuale forfetaria di svalutazione delle merci invendute pari al 30%;
 - c. Al termine del terzo esercizio di applicazione del regime applicazione di una percentuale forfetaria di svalutazione delle merci invendute pari al 20%;

Con questa misura, di fatto, si prevede la possibilità di effettuare una corretta valutazione delle rimanenze finali di magazzino per gli anni durante i quali numerose imprese commerciali si sono ritrovate e si ritroveranno a fine esercizio con ingenti giacenze di magazzino, a meno che non si sia provveduto a svendite con prezzi di liquidazione fortemente ribassati o comunque in ogni caso con un valore commerciale inferiore al relativo valore fiscale.

L'impossibilità di poter procedere ad una svalutazione (analitica o forfetaria) delle rimanenze ai fini fiscali genererebbe un doppio effetto negativo in capo alle imprese:

- obbligo di dover dichiarare un “reddito fittizio” (il valore fiscale indeducibile ed il reale valore commerciale del bene);
- mancate vendite causate dalla situazione attuale.

- ART. 5 - CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DI IMPRESE TURISTICHE PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI

Positiva la reintroduzione in favore delle imprese turistiche del tax credit per i canoni di locazione nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2022.

Adottati gli stessi criteri di accesso precedentemente previsti in tale ambito, quindi per accedere risulta necessaria la verifica dello scostamento di almeno il 50% del fatturato del mese di riferimento del 2021 rispetto allo stesso mese del 2019.

Esprimiamo dunque un giudizio complessivamente positivo sulla misura in commento, ma riteniamo necessario evidenziare due criticità sulla quale sarebbe auspicabile un intervento:

- **Corretta definizione dei soggetti rientranti nella locuzione “imprese turistiche” che al riguardo risulta eccessivamente generica e interpretabile. ESSA DOVRA’ NECESSARIAMENTE RICOMPREDERE ANCHE I PUBBLICI ESERCIZI, che rappresentano una componente fondamentale dell'economia del Paese e della filiera del turismo;**
- Stante il perdurare dell’emergenza sanitaria in corso e la correlata mancanza di flussi turistici significativi nei centri urbani, in particolare nelle c.d. “città storiche”, le numerose imprese del comparto dei pubblici esercizi potrebbero ritrovarsi in forte crisi economica e finanziaria. Pertanto, è parere che sia necessario prevedere **un’estensione del credito d’imposta in questione anche per i predetti soggetti;**
- **Forte criticità in merito al limite temporale di utilizzo del credito.** Come noto il credito in questione può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro la fine dell’esercizio in cui lo stesso è maturato. Fatta questa premessa è evidente come molte delle imprese coinvolte nella misura possano trovarsi nella situazione di “incapienza” da compensazione, in quanto, non avendo lavorato, non avrebbero la contropartita fiscale a debito da utilizzare in compensazione, situazione che porterebbe i beneficiari della misura a perdere la parte di credito non compensata. Pertanto, al fine di non far decadere dal tax credit i soggetti beneficiari e in ragione, appunto, dell’ipotetica impossibilità di fruire del beneficio direttamente o di cedere

il credito negli anni successivi, sarebbe auspicabile prevedere un intervento che risolva la particolare contingenza.

- ART. 6 - BONUS SERVIZI TERMALI

Apprezziamo l'estensione del periodo di validità dei c.d. "bonus termali".

In particolare, è previsto che i buoni non utilizzati entro la data dell'8 gennaio 2022, potranno essere fruiti entro il 31 marzo 2022;

A nostro parere risulta però necessario intervenire anche in materia di **proroga del termine per l'utilizzazione dei voucher concernenti il rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici emessi dalle Agenzie di viaggio e Tour Operator.**

Inoltre, in tale ambito e al fine di aiutare determinate imprese del turismo nell'interesse dei consumatori, come noto la legislazione emergenziale ha istituito un Fondo destinato all'indennizzo di quest'ultimi in qualità di titolari di voucher emessi dall'operatore turistico o dal vettore e non utilizzati alla scadenza di validità o non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento degli stessi.

Stante le stime effettuate in tale ambito, che evidenziano un ammontare di voucher emessi per circa Euro 700 milioni e considerata l'oggettiva inconsistenza del predetto fondo attualmente stanziato, Confesercenti da tempo richiede un intervento in tal senso che incrementi in modo congruo la dotazione dello stesso escludendo, in maniera assoluta, la potenziale richiesta di intervento di Soggetti economici privati, strutturati per questa tipologia di attività, ma in alcun modo responsabili e dimensionati per far fronte ad uno stato di crisi generalizzato.

- ART. 8 - MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER IL SETTORE DELLA CULTURA, FONDO EMERGENZE SPETTACOLO, CINEMA E AUDIOVISIVO

Accogliamo positivamente l'incremento pari ad euro 30 milioni a favore del Fondo ex art. 183, c. 2, del D.L. n. 34/2020, rivolto al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro e destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di spettacoli e mostre, in seguito all'emergenza COVID-19.

- ART. 28 - MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ED ECONOMICHE

Come noto, in materia di cessione dei crediti fiscali, la nuova disposizione prevede che non sarà possibile cedere infinite volte i crediti fiscali relativi alle detrazioni edilizie (ex art. 121 del D.L. n. 34/2020) né quelli relativi ai c.d. “bonus Covid” (ex. art. 122 del D.L. n. 34/2020).

In particolare, è previsto che:

- il beneficiario della detrazione potrà cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi ultimi non potranno cederlo a loro volta;
- i fornitori e le imprese che eseguono i lavori ed applicano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi ultimi non potranno cederlo a loro volta;
- introduzione di una norma transitoria secondo la quale, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 (termine prorogato di 10 giorni da un Provvedimento dell'Amministrazione) sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura, potranno costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. In caso contrario, tutti i contratti stipulati che violino queste regole, saranno considerati nulli;

L'elemento realmente caratterizzante introdotto nelle disposizioni in esame (bonus edilizi e bonus COVID) è stata l'importante novità legata all'opzione di cessione dei crediti fiscali emergenti dalla fruizione delle discipline con conseguente possibilità di circolarizzazione di tali crediti tra i vari operatori economici.

Pertanto, per quanto sia condivisibile la ratio secondo cui sia necessario scongiurare le possibili frodi in tale ambito, di fatto le misure previste in tal senso hanno bloccato completamente migliaia di interventi, rischiando di far fallire le imprese oneste e di

danneggiare migliaia di famiglie. Stante quanto scritto Confesercenti ritiene necessario un intervento tempestivo in tale ambito.

➤ **CREDITO**

La mancata conferma della moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito per micro, piccole e medie imprese, è, a nostro avviso, un grave errore. Tanto più che la pandemia non può ancora considerarsi terminata e che l'aumento del numero dei contagi– e le relative quarantene – nel corso del mese di gennaio hanno indebolito la ripresa economica.

Si ricorda che lo strumento legislativo delle moratorie è stato utile per sopperire alle esigenze di liquidità delle PMI durante la pandemia. I dati al 3 dicembre 2021 della Task Force composta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Banca d'Italia, dall'Associazione Bancaria Italiana, dal Mediocredito Centrale (MCC) e da Sace evidenziano come siano attive moratorie a favore di società non finanziarie su prestiti per circa 46 miliardi. Per quanto riguarda le PMI, sono ancora attive sospensioni ai sensi dell'art. 56 del DL 'Cura Italia' per circa 43 miliardi. Tale dato è in costante diminuzione in parte ancora riconducibile alla mancata richiesta di proroga da parte dei debitori (il DL "Sostegni bis" ha previsto la possibilità per il debitore di richiedere la proroga della moratoria, limitatamente alla quota capitale, fino alla fine del 2021). La moratoria promossa dall'ABI riguarda al momento 2 miliardi di finanziamenti alle imprese. Il calo nei volumi è un segno positivo di come lo strumento funzioni e di come le PMI, allorquando percepiscono di essere ritornate ad una situazione di quasi pre-pandemia, ricomincino a pagare regolarmente le rate.

La proroga delle moratorie si rende necessaria in quanto i recenti dati sull'evoluzione dei contagi, con le relative ripercussioni sui settori economici dell'economia reale, evidenziano come ci sia ancora necessità di concedere fiato alle PMI, specialmente nel settore del commercio, terziario e servizi che risulta essere il settore più immediatamente svantaggiato dall'aumentare della curva dei contagi.

Da ultimo si evidenzia che prorogare le moratorie comporterebbe una serie di benefici non solo per le PMI ma per l'intero sistema del credito. Infatti, il mancato rinnovo delle moratorie porta come immediate conseguenze l'aumento dei tassi di default con contestuale cancellazione di attività economiche, posti di lavoro e per le banche la necessità di maggiori

accantonamenti per il rischio con conseguente stretta creditizia nelle erogazioni di nuovi finanziamenti necessari per la ripresa.